Sent. n. 338/2025

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **69642** R.G., introdotto con **ricorso in riassunzione** depositato, in data 27.7.2017, da **(omissis)** ((omissis) e domiciliato in (omissis), in qualità di coniuge ed erede di (omissis) e deceduta in Salerno il 2.7.2014, rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Alberti e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, via Cimarosa n. 84 presso e nello Studio dell'avv. Umberto Alberti (pec: avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it)

**contro**

**- INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

**nonché contro**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, - Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno**, in persona del legale rappresentante p.t.

**FATTO**

- In data 23.8.2000 (omissis), in qualità di docente di scuola di secondo grado, ha formulato richiesta di pensione di inabilità *ex* art. 2, comma 12, l. n. 335/95, per infermità non dipendente da causa di servizio, implicante l'assoluta impossibilità a svolgere lavoro proficuo, con decorrenza dalla data del pensionamento. Ciò a seguito di aggravamento della patologia miocardiopatia dilatativa da cui risultava affetta oltre che per il sopraggiungere di artrosi diffusa alle mani ed alla colonna vertebrale;

- tuttavia, la CMO di Caserta in data 13.3.2001, pur riconoscendo le suddette patologie, acclarava l'insussistenza dei presupposti di cui alla l. n. 335/95, riconoscendo alla (omissis)la capacità di svolgere altra attività lavorativa, diversa da quella di insegnamento, con riferimento alla quale veniva, poi, dispensata dal servizio a partire dall'1.7.2001 per inidoneità fisica;

- sulla base delle richiamate valutazioni, con d.d. n. 520/2001, del 16.4.2001, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione "Roberto Virtuoso" respingeva la richiesta di pensione avanzata dalla (omissis)nonostante la perizia medico-legale, a firma del dott. Francesco Scafuro, dalla stessa prodotta a sostegno della formulata pretesa;

- per le ragioni esposte, l'interessata adiva questa Corte, con ricorso del 26.10.2009, convenendo in giudizio l'INPDAP (ora INPS) e il MIUR – Ufficio scolastico provinciale di Salerno -per ottenere quanto ritenuto di spettanza e non concesso;

- a seguito del decesso dell'istante, avvenuto il 2.7.2014, il giudizio veniva riassunto dal coniuge ed erede (omissis) con atto datato 10.4.2015;

- con sentenza n. 684/2015, del 26.6.2015, questa Sezione dichiarava l'inammissibilità della riassunzione per la mancata preventiva notifica alle controparti;
- nel successivo giudizio di Appello, promosso dal riassuntore soccombente, la sentenza n. 684/2015 veniva annullata con rinvio degli atti al Giudice di prime cure ai fini di una pronuncia nel merito;
- con ricorso del 27.7.2017, il (omissis) riassumeva nuovamente il giudizio innanzi a questa Sezione per ottenere il riconoscimento del diritto, in favore della (omissis) suo dante causa, ai benefici *ex* art. 2, comma 12, l. n. 335/95, dal pensionamento fino al decesso;
- con comparsa del 9.5.2023, si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva quale ordinatore secondario di spesa, avendo parte ricorrente inoltrato domanda amministrativa di pensione d'inabilità al MIUR che emise tutti gli atti impugnati; nel merito, ha affermato l'infondatezza della pretesa per carenza del requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, sul presupposto che l'istante fosse in condizione di svolgere attività lavorative diverse da quella di insegnante.
- alla pubblica udienza del 19.5.2023, l'avv. Fedele Alberti per il riassuntore e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS hanno insistito come in atti riportandosi ai propri scritti;
- con ordinanza n. 117/2023, del 25.5.2023, questo Giudice affidava alla ASL NA 1 Centro l'incarico di formulare motivato parere medico – legale sul seguente quesito: "*sussistenza o meno in capo alla defunta sig.ra (omissis), alla data del collocamento a*

*riposo ed alla luce delle infermità da cui la stessa era affetta, del requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995*",

- in data 6.6.2025, il suddetto organo peritale provvedeva a trasmettere a questa Sezione il richiesto parere medico;
- con note del 24.10.2025, parte ricorrente chiedeva il rinnovo della CTU con affidamento a medico specialista in medicina legale e da svolgersi in contraddittorio;
- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Fedele Alberti per il riassuntore e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Alberti ha insistito per il rinnovo della CTU per carenza di motivazione, mentre l'avv. Tellone ha chiesto la decisione;
- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

**DIRITTO**

**1.** L'odierno giudizio ha ad oggetto la pretesa di (omissis), nella qualità di coniuge ed erede di (omissis), al riconoscimento in favore del proprio dante causa dei benefici di legge previsti dall'art. 2, comma 12, l. n. 335/95, per infermità ritenuta implicante l'assoluta impossibilità a svolgere lavoro proficuo, con decorrenza dalla data del pensionamento.

**2.** Con ordinanza n. 117/2023, del 25.5.2023, è stato chiesto alla ASL NA 1 Centro di accertare in capo alla fu (omissis) con riferimento alla data del collocamento a riposo, la sussistenza del requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, alla stregua delle infermità a suo carico.

**3.** Al riguardo, l'incaricato organo peritale, riunitosi in collegio medico composto dai dott.ri Filippo Veneziani, Salvatore De Feo

e Dario Sepe, ha reso parere medico esclusivamente sulla base della documentazione depositata.

Dopo avere esaminato la copiosa documentazione, amministrativa e sanitaria in atti, ha ricostruito la vicenda oggetto di causa svolgendo le sottostanti considerazioni: "*Alla luce della documentazione in atti esaminata, tra cui il verbale modello ML/G N. 1217 della Sezione distaccata della C.M.O. di Napoli che fu chiamata ad esprimersi il 13.03.2001 sulla richiesta ai sensi della legge 335/95, vista anche la documentazione esibita che dimostra la sostanziale stabilità del quadro clinico, è possibile esprimere il seguente parere: All'epoca della presentazione della domanda la richiedente non versava nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa in maniera permanente ed assoluta. Tale situazione permaneva anche all'epoca del suo collocamento a riposo".*

**4.** Il menzionato parere medico, cui integralmente si rinvia, risulta in questa sede condivisibile in quanto fondato su attendibili elementi di fatto ricavabili dalla documentazione presente, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo indicate.

Né parte ricorrente ha controdedotto e/o riversato in atti elementi in grado di confutare l'iter logico – argomentativo e/o gli esiti del menzionato parere, limitandosi per contro alla formulazione di una generica ed infondata istanza di rinnovo della consulenza che, in quanto tale, non può trovare accoglimento in questa sede.

**5.** Alla stregua dei motivi illustrati, questo Giudice respinge il presente ricorso in riassunzione proposto da (omissis).

Assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso;

2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura complessiva di euro 650,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.

**IL GIUDICE UNICO**

**(Gabriele Pepe)**

Firma digitale

*Depositata in Segreteria il giorno 05.11.2025*

**IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA**

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale